



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione  
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

**Prot. n. 881**

Cagliari, 1 febbraio 2013

> A tutte le Direzioni generali  
Loro Sedi

**Oggetto: Chiarimenti applicazione D.L. 179/2012 – art. 34, comma 35. Modalità di rimborso delle spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi pubblicati successivamente al 1 gennaio 2013.**

Il Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali ha la competenza, ai sensi dell'art. 69 della l.r. 29 gennaio 1994, n. 2, in materia di pubblicazioni di qualsiasi natura e settore di intervento.

Ai sensi dell'art. 66, comma 7, dell'articolo 122, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 22 della l.r. n. 5/2007, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di gara per l'acquisto di beni, servizi e lavori di evidenza pubblica, oltre alla pubblicazione dei bandi e avvisi sulla Gazzetta dell'Unione Europea (G.U.U.E) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sono tenute a pubblicare un estratto dei bandi e degli avvisi di aggiudicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione regionale.

Il procedimento è gestito dallo Scrivente servizio il quale ha affidato il servizio di inserzione ai concessionari esclusivi per la pubblicità sui quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale e territoriale. Attualmente il pagamento avviene a favore dei concessionari a seguito dell'emissione delle fatture riferite ai singoli ordinativi di inserzione.

Il procedimento in oggetto deve essere rivisto alla luce dell'entrata in vigore dell'articolo 34, comma 35, del D.L. 179/2012, a norma del quale: *“A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1 gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del d. lgs. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione  
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

Alla luce del dettato normativo, il Servizio scrivente continuerà necessariamente ad anticipare le spese per le pubblicazioni, ma sarà la stazione appaltante (intesa come Servizio che provvede alla pubblicazione di un bando o avviso pubblico) a dover recuperare le spese sostenute richiedendo il rimborso all'impresa aggiudicataria.

Al fine di consentire all'amministrazione regionale di adeguarsi alla nuova disposizione, appare opportuno che le stazioni appaltanti comunichino, nella documentazione di gara, il nuovo onere a carico del contraente con l'indicazione dei dati necessari a garantire l'esatto adempimento specificando l'importo stimato della pubblicazione. Sarà cura del Servizio scrivente informare i Servizi in merito alla procedura per il recupero delle somme. Si precisa fin d'ora che il termine di sessanta giorni si ritiene decorra dall'aggiudicazione divenuta efficace e che ciascun Servizio dovrà comunicare allo scrivente l'avvenuta richiesta ed il successivo pagamento delle spese sostenute per le pubblicazioni all'aggiudicatario.

Inoltre, nel caso in cui quest'ultimo non provveda al pagamento del rimborso entro il termine suddetto, oltre ad una eventuale sospensione della stipula del contratto, la stazione appaltante potrebbe procedere alla firma salvo applicare, all'atto del primo pagamento una ritenuta corrispondente al rimborso dovuto.

Occorre, altresì, evidenziare che l'art. 32 della legge n. 69 del 2009 - così come modificato dall'art. 2, comma 5, del D.L. 30.12.2009, n. 194 "c.d. decreto milleproroghe", convertito con modifiche in legge n. 25/2010 - rubricato "*Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*" stabilisce che, a far data dal 1 gennaio 2013, anche per gli atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale e gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni, nei propri siti informatici.

Per quel che concerne la gestione del procedimento di pubblicazione in forma cartacea, resta ferma, tuttavia, la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, di effettuare, anche successivamente al 1 gennaio 2013, in via integrativa, la pubblicità su quotidiani a scopo di maggiore diffusione e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione  
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

Tuttavia a livello regionale, secondo il disposto dell'art. 22 della legge regionale n. 5 del 2007, resta ancora fermo l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale, sia per le gare soprasoglia che per quelle sottosoglia.

In conclusione, al momento il Servizio scrivente continuerà ad assicurare le richieste di inserzione sui quotidiani limitatamente ai soli casi per i quali sussiste effettivamente l'obbligo di pubblicazione.

A tal fine, si richiede la trasmissione di una nota firmata dal Direttore di Servizio interessato che giustifichi il ricorso alla pubblicazione sui quotidiani, con indicazione del riferimento normativo che impone la pubblicità. Si invitano, inoltre, i soggetti richiedenti la pubblicazione a preferire la pubblicazione su quattro moduli.

Si allega il costo dei moduli relativo al primo semestre 2013.

**Il Direttore di Servizio**

Ing. Riccardo Porcu



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione  
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

## **COSTO MODULI PRIMO SEMESTRE 2013**

### **Costo 3 moduli:**

UNIONE SARDA >	€ 1.343,10
IL CORRIERE DELLA SERA	€ 1.996,50
IL SOLE 24 ORE	€ 871,20
La nuova Sardegna e La Repubblica partono da 4 moduli	

### **Costo 4 moduli:**

UNIONE SARDA >	€ 1.790,80
LA NUOVA SARDEGNA	€ 986,15
LA REPUBBLICA (in abbinata con la Nuova S.)	€ 1.595,99
LA REPPUBLICA (senza abbinata)	€ 1.810,16
IL CORRIERE DELLA SERA	€ 2.662,00
IL SOLE 24 ORE	€ 1.161,60

### **Costo 6 moduli:**

UNIONE SARDA	€ 2.686,20
LA NUOVA SARDEGNA	€ 1.464,10
LA REPUBBLICA (in abbinata con la Nuova S.)	€ 2.393,38
LA REPPUBLICA (senza abbinata)	€ 2.699,51
IL CORRIERE DELLA SERA	€ 3.993,00
IL SOLE 24 ORE	€ 1.742,40

### **Costo 8 moduli:**

UNIONE SARDA	€ 3.581,60
LA NUOVA SARDEGNA	€ 1.940,84
LA REPUBBLICA (in abbinata con L. Nuova S.)	€ 3.191,98
LA REPUBBLICA (senza abbinata)	€ 3.588,86
IL CORRIERE DELLA SERA	€ 5.324,00
IL SOLE 24 ORE	€ 2.323,20